

CONVENZIONE

L'anno _____, addì del mese di _____, nella sede comunale posta in Chiesina Uzzanese (PT), Via Garibaldi, 8

TRA

Il **Comune di Chiesina Uzzanese** (codice fiscale 00335800470), rappresentato dal Sindaco pro-Tempore _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Chiesina Uzzanese, da qui in avanti denominato "**Comune**",

E

La Ditta/Associazione _____ con sede in _____ Loc. _____ Via _____ n. _____ codice fiscale _____ e partita iva _____ rappresentata dal Legale Rappresentante Signor/a _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, da qui in avanti denominato "Concessionario"/"Sponsor";
entrambe di seguito individuate/i anche come "le parti";

PREMESSO CHE

- il Comune intende realizzare iniziative tese al miglioramento qualitativo di aree a verde pubblico, delle rotatorie ed aiuole stradali, al fine di elevare lo standard conservativo arricchendone altresì il livello estetico, attraverso contratti di sponsorizzazione;
- la sponsorizzazione è finalizzata a determinare produttive interazioni tra soggetti pubblici e privati in relazione al miglioramento dell'attività del Comune;
- il Comune anche al fine di economizzare sulle spese correnti e, allo stesso tempo, di assicurare migliore qualità nei servizi erogati alla collettività, intende affidare, con il ricorso del contratto di sponsorizzazione, la sistemazione, gestione e manutenzione delle rotatorie ed aiuole stradali del Territorio Comunale in cambio di un ritorno di immagine grazie all'esposizione di cartelli che pubblicizzano la Ditta sponsor;
- con deliberazione del Consiglio Comunale, numero _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il "*Regolamento per l'adozione delle aree a verde pubblico e spazi verdi di proprietà comunale mediante valorizzazione, riqualificazione e donazione di elementi di arredo urbano da parte di associazioni, imprese, ditte commerciali*", la "*Domanda di adozione*", lo "*Schema convenzione*", la "*Cartellonistica pubblicitaria*", la "*Scheda tecnica area in schema*" ed il "*Consenso del proprietario*";
- lo sponsor _____ in data _____ rubricata al protocollo dell'Ente al n. _____, ha presentato domanda per la presa in affidamento, la gestione e la manutenzione dell'area verde sita in _____ Località _____ via _____ denominata _____ meglio rappresentata nella scheda di gestione dell'area a verde allegata e facente parte integrante della presente convenzione;
- la tale proposta ha avuto parere favorevole dalla Giunta Comunale, a seguito del parere tecnico, che si è espressa nella seduta del _____ deliberazione n. _____;

VISTI

- il *Regolamento per l'adozione delle aree a verde pubblico e spazi verdi di proprietà comunale mediante valorizzazione, riqualificazione e donazione di elementi di arredo urbano da parte di associazioni, imprese, ditte commerciali*, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____;

- la scheda di gestione dell'area verde sita in _____ località
_____ Via _____ denominata
_____, predisposta per lo scopo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto e assunzione di impegni

1. Oggetto della presente Convenzione è la valorizzazione da parte del concessionario/sponsor dell'area verde sita in _____ Località _____ Via _____ denominata _____, attraverso la sua manutenzione e gestione.
2. Il concessionario/sponsor, con la stipula della presente Convenzione, si impegna a prendere in affidamento e gestione l'area descritta in premessa, così come si trova nello stato attuale, e si impegna all'esecuzione di tutti i lavori e servizi descritti nell'allegata scheda tecnica.

Articolo 2 - Obblighi del concessionario/sponsor

1. Il concessionario/sponsor si fa carico di eseguire tutti i lavori e servizi a titolo gratuito, senza nulla pretendere in cambio dal Comune.
2. Il concessionario/sponsor si impegna a rispettare i tempi per la progettazione e la realizzazione degli interventi secondo i tempi indicati nel regolamento. Si impegna altresì ad eseguire o a far eseguire, in termini di corrispettivo, gli interventi di valorizzazione e successiva manutenzione delle aree, di cui all'art. 1. A tal fine esso provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. Lo sponsor si impegna a realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua cura e spese, comprese le eventuali spese di progettazione, di direzione tecnica dei lavori e cantiere, sollevando contestualmente il Comune da impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, progettisti, personale tecnico esterno e le imprese esecutrici.
3. Il concessionario/sponsor si impegna a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori di cui alla Legge 81/2008 e ss.mm.ii..
4. Gli interventi di valorizzazione e di manutenzione dell'area dovranno essere effettuati dallo sponsor o da soggetti da esso individuati in conformità alla proposta presentata, alla presente Convenzione, rispettando i tempi di realizzazione indicati nella scheda allegata.
5. Le aree sono date in consegna al concessionario/sponsor per la durata della Convenzione con quanto presente sulle stesse in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro esistente all'atto della firma della convenzione. In caso di danni alle alberature e/o alle strutture, durante l'esecuzione degli interventi, la sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.

Articolo 3 - Obblighi del Comune

1. Il Comune Autorizza per quanto di propria competenza, il concessionario/sponsor all'installazione di cartellonistica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione e dall'art. 5 del Regolamento. La cartellonistica da porre sulla viabilità di altri Enti deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Proprietario.

Articolo 4 - Durata della Convenzione

1. La durata delle presente convenzione è stabilita in anni 5 (cinque) a partire dal _____ sino al _____. Alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per altri due anni salvo comunicazione della volontà di non rinnovare la convenzione che dovrà pervenire all'Ente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della convenzione stessa.
2. Potrà essere tacitamente rinnovata di ulteriori due anni qualora non sia stata fatta richiesta da altro soggetto entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.

3. I rinnovi successivi al primo, avranno cadenza biennale salvo comunicazione della volontà di non rinnovare la convenzione che dovrà pervenire all'Ente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del biennio.
4. Il comune si riserva la facoltà, per consentire massima fruibilità dello strumento dell'adozione delle aree verdi qualora le richieste di adozione siano superiori rispetto al numero di aree verdi adottabili, dopo il primo rinnovo biennale, di recedere dalla convenzione comunicandolo almeno 6 (sei) mesi prima al privato concessionario/sponsor per consentire la gestione dell'area ad altri soggetti richiedenti.
5. Il Comune si riserva inoltre il diritto di cessare i rapporti stabiliti con la presente convenzione in qualunque momento, in caso di inadempienza da parte del concessionario/sponsor, degli obblighi previsti dal Regolamento e della presente Convenzione.
6. Allo scadere della presente convenzione l'area verde dovrà essere restituita al Comune quale soggetto competente nelle migliori condizioni di manutenzione.

Articolo 5 - Pubblicità

1. Il concessionario/sponsor può avvalersi della facoltà di pubblicizzare l'adozione e la presa in carico dell'area, collocando all'interno dell'area stessa e nella posizione che riterrà più opportuna rispettando comunque le prescrizioni indicate nello schema dei cartelli (dimensione e testo) e del codice della strada, in cui siano inclusi lo stemma del Comune e la seguente dicitura: **"La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Chiesina Uzzanese a _____"**.
2. La quantità di cartelli, le misure, i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno venire concordate comunque con il Settore Tecnico del Comune di Chiesina Uzzanese, che rilascerà Nulla Osta per le aree di proprietà dell'Ente; per quanto concerne le rotatorie e gli spartitraffico dovrà essere richiesto parere e Nulla Osta/Autorizzazione dall'Ente proprietario della strada.
3. I cartelli pubblicitari andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.
4. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell'Amministrazione Comunale.
5. Il concessionario/sponsor dovrà inoltre farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di detti cartelli.
6. E' a carico del concessionario/sponsor l'assunzione di tutti gli oneri diretti e indiretti relativi alla tassa prevista per la pubblicità.

Articolo 6 - Revoca

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della presente Convenzione, per ragioni sopravvenute di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento, con preavviso di mesi 3 (tre) da comunicarsi al concessionario/sponsor con lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno o tramite PEC.
2. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Articolo 7 - Destinazione pubblica del bene

1. L'area e/o l'arredo affidati al concessionario/sponsor, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, conserveranno per tutta la durata della Convenzione stessa, la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo è consentito al concessionario/sponsor.
2. Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte del comune o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il concessionario/sponsor dovrà a seguito di semplice comunicazione dell'ufficio comunale competente, consentire

l'esecuzione dei lavori e senza nulla pretendere nel caso in cui l'area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni.

3. E' fatto divieto assoluto di sub-concedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario/sponsor.

Articolo 8 - Controlli

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori e di manutenzione dell'aree concesse e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
2. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione verrà dichiarata nulla ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico del concessionario/sponsor.
3. In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro mesi tre dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune provvederà a diffidare il concessionario/sponsor invitandolo ad iniziare o a concludere gli interventi entro un tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà automaticamente decaduta.

Articolo 9 - Assicurazione

1. Il concessionario/sponsor si assume la responsabilità e gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a mancata o non conforme realizzazione degli interventi, di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, sollevando l'amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito; è quindi fatto obbligo allo sponsor di stipulare, con onere a proprio carico, idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune ed i suoi dipendenti, e prestatori d'opera.
2. Il concessionario/sponsor ha provveduto a presentare copia della polizza all'amministrazione comunale prima della stipula della presente Convenzione.

Articolo 10 - Controversie

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 7, viene definita in via conciliativa tra le parti adendo l'organismo di mediazione civile del foro di Pistoia, ovvero il Tribunale di Pistoia ove l'esperimento della conciliazione non vada a buon fine.

Articolo 11 - Disposizioni di Legge

1. Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

ELENCO ALLEGATI

- Regolamento per l'adozione delle aree a verde pubblico e spazi verdi di proprietà comunale mediante valorizzazione, riqualificazione e donazione di elementi di arredo urbano da parte di associazioni, imprese, ditte commerciali;
- *Scheda tecnica area.*

Letto e sottoscritto

Comune di Chiesina Uzzanese

Concessionario-Sponsor
